



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 25/TFT del 21 dicembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 dicembre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 257

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.4909/92pfi19-20/MDL/sds del 22.10.2020 (Campionato Regionale Under 19).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Allocca Enzo n.29.03.1989, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Cimitile, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Bruno Dino (1 gara), della società Asd Cimitile, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Fischer Federico n.12.06.2004, (gara del 3.02.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Cimitile, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al sig. Fischer Federico tre (3) giornate di squalifica ed a seguito di patteggiamento al Sig. Allocca Enzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione, al sig. Bruno Dino la sanzione di mesi due (2) di inibizione, alla società Asd Cimitile la sanzione dell'ammenda di euro duecento,00 (200,00) e la penalizzazione di punti uno (1) da scontare nella corrente stagione.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 266

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.005140/98pfi20-21/MDL/ps del 28.10.2020 (Coppa Campania II Categoria – Campionato di Seconda Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Zona Alfonso Davide n.11.04.1969, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Treglia Calcio, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Cenname Vincenzo (2 gare), della società Asd Treglia Calcio, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Al Muhammet Deniz n.27.10.2002, (gara del 3.10.2019 Coppa Seconda Categoria), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; calciatore: Zubertowsky Silvester n.7.04.2002, (gara del 20.10.2019 Campionato Seconda Categoria), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Treglia Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Al Muhammet Deniz due (2) giornate di squalifica; al calciatore Zubertowsky Silvester due (2) giornate di squalifica; al dirigente Cenname Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Zona Alfonso Davide la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Treglia Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel Campionato della corrente stagione sportiva ed euro duecentocinquanta,00 (250,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC. 265

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.5142/44pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Terza Categoria -SA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Manzi Flavio Claudio n.13.12.1954, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Scala 2018, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Bonaventura Pantaleone (1 gara), della società Asd Virtus Scala 2018, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Viviano Aldo n.10.09.1977, (gara del 28.01.2020) , per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Virtus Scala 2018, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Viviano Aldo una (1) giornate di squalifica; al dirigente Bonaventura Pantaleone la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; al Presidente Manzi Flavio Claudio la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Virtus Scala 2018 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed euro cento,00 (100,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 264

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.5152/60pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Coppa Campania Seconda Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sorrentino Aiello n. 4.04.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Somma Luigi (1 gara), della società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Manzi Pierpaolo n.15.05.1978, (gara del 22.01.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Manzi Pierpaolo due (2) giornate di squalifica; al dirigente Somma Luigi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Sorrentino Aiello la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Rinascita Domicellese (già Asd Vico Calcio), € duecento,00 (200,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 263

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.5157/61pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Giovanissimi under 14 -NA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Maisto Geremia Luca n. 9.03.1984, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Childream Football Club per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Femiano Domenico (1 gara), della società Asd Childream Football Club per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Dabbronzo Salvatore n.22.08.2006, (gara del 08.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione

all'art.39 delle NOIF; La società Asd Childream Football Club per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Dabbronzo Salvatore il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne, all'epoca dei fatti; al dirigente Femiano Domenico la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Maisto Geremia Luca la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Childream Football Club la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € duecento,00 (200,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 261

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.005159/97pfi20-21/MDL/ps del 28.10.2020 (Campionato Under 14 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cerrito Maria Rosaria n.04.09.1956, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Morra Vitale (2 gare), della società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Gurskiy Eugenio n.13.11.2006, (gara del 5.01.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; calciatore: Uwangue Etinosa n.2.07.2007, (gara del 14.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al dirigente Morra Vitale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente sig.ra Cerrito Maria Rosaria la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € duecento,00 (200,00) di ammenda; ai calciatori Gurskiy Eugenio, Uwangue Etinosa il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenni, all'epoca dei fatti.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 262

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano, Avv. M Iannone.

Proc.5160/62pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Terza Categoria -CE-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tartaglione Donato n.19.02.1959, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real San Leucio, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Casertano Francesco (2 gare), della società Asd Real San Leucio, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

calciatore: Semplice Nicola n.14.02.1995, (gara del 17.11.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; calciatore: Saulle Fausto n.11.10.1996, (gara del 22.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Real San Leucio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Semplice Nicola due (2) giornate di squalifica; al calciatore Saulle Fausto due (2) giornate di squalifica; al dirigente Casertano Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente sig. Tartaglione Donato, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Real San Leucio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € duecento,00 (200,00) di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 21.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 21 dicembre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**